



Società cooperativa The Big Bang Teathre –TBBT SOC. COOP.- IMPRESA SOCIALE Guastalla (RE)

Tipo di Atto:

Atto costitutivo e statuto societario

Parti:

AINO Ludovica, AKTAR Ifrah, ARGESE Marco,
BERTAZZONI Alex, BRUGNANO Jenny, CONTE Angelica,
COPELLI Valeria, DANIELE Ilaria, EL MOUSSAID
Ayoub, FERRARI Alexa, GATTO Pietro, GUERRA Simone,
KAUR Kamaldeep, KAUR Parminder, KENNI Nora,
LONETTI Davide, NOCERINO Antonietta, PELLIZZONI
Valentina, PERNA Rosario Mirko, RHEMAN Abdul,
STIRPARO Giuseppe

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

Repertorio n. 306191/54509

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei gennaio duemiladiciassette – 26.01.2017

In Guastalla, Via Sacco e Vanzetti n. 1

Avanti a me, dr. Avio Manfredotti, notaio in Guastalla, iscritto al collegio notarile in Guastalla, sono comparsi i signori:

AINO Ludovica, nata a Trebisacce il 16 ottobre 1998, domiciliata a Guastalla in Via Liberazione n. 34, codice fiscale NAILVC98R56L353T, cittadina italiana;

AKHTAR Ifrah, nata a Pakistan il 29 gennaio 1997, domiciliata a Gualtieri in Via Codisotto a Mani n. 28, codice fiscale KHTFRH97A69Z236R, cittadina pakistana;

ARGESE Marco, nato a Guastalla il 4 settembre 1998, domiciliato a Novellara in Via Lelio Orsi n. 18, codice fiscale RGSMRC98P04E253G, cittadino italiano;

BERTAZZONI Alex, nato a Guastalla il 12 dicembre 1999, domiciliato a Gualtieri in Via Codisotto a Sera n. 28/A, codice fiscale BRTLXA99T12E253I, cittadino italiano;

BRUGNANO Jenny, nata a Guastalla il 25 gennaio 1999, domiciliata a Gualtieri in Via Rampa Carri n. 33, codice fiscale BRGJNY99A65E253A, cittadina italiana;

CONTE Angelica, nata a Casalmaggiore il 22 maggio 1999, domiciliata a Viadana in Via Montale Eugenio n.4, codice fiscale CNTNLC99E62B398T, cittadina italiana;

COPELLI Valeria, nata a Guastalla il 20 novembre 1999, domiciliata a Gualtieri in Via Bellini n.5, codice fiscale CPLVLR99S60E253G, cittadina italiana;

DANIELE Ilaria, nata a Napoli il 20 luglio 1998, domiciliata a Novellara in Via De Nicola n.14, codice fiscale DNLLRI98L60F839J, cittadina italiana;

EL MOUSSAID Ayoub, nato a Guastalla il 23 maggio 1998, domiciliato a Santa Vittoria in Via Strada Statale 63 n. 291, codice fiscale LMSBYA98E23E253R, cittadino italiano;

FERRARI Alexa, nata a Guastalla il 5 aprile 1997, domiciliata a Guastalla in Via Circonvallazione n. 33, codice fiscale FRRLXA97D45E253R, cittadina italiana;

GATTO Pietro, nato a Guastalla il 14 gennaio 1999, domiciliato a Villa Strada in Via Coronella n.16, codice fiscale GTTPTR99A14E253A, cittadino italiano;

GUERRA Simone, nato a Guastalla il 23 aprile 1998, domiciliato a Reggiolo in Via Alfieri n. 4, codice fiscale GRRSMN98D23E253Z, cittadino italiano;

KAUR Kamaldeep, nata in India il 19 settembre 1998, domiciliata a Guastalla in Via Viazzolo Lungo n. 6, codice fiscale KRAKLD98P59Z222C, cittadina indiana;

KAUR Parminder, nata in India il 15 dicembre 1998, domiciliata a San Polo in Via Strada Provinciale Asolana n. 32, codice fiscale KRAPMN98T55Z222I, cittadina indiana;

KENNI Nora, nata a Casalmaggiore il 12 novembre 1999, domiciliata a Guastalla in Via Zibordi n. 20/4, codice fiscale KNNNRO99S52B898O, cittadina italiana;

LONETTI Davide, nato a Crotone l'11 gennaio 2000, domiciliato a Brescello in Via Giuseppe Verdi n. 12, codice fiscale LNTDVD00A11D122I, cittadino italiano;

NOCERINO Antonietta, nata a Napoli il 12 aprile 1998, domiciliata a Brescello in Via Repubblica n. 17, codice fiscale NCRNNT98D52G795R, cittadina italiana;

PELLIZZONI Valentina, nata a Casalmaggiore l'11 luglio 1999, domiciliata a Villa Strada in Via Ulderico Sabbadini n.85, codice fiscale PLZVNT99L51B898C, cittadina italiana;

PERNA Rosario Mirko, nato a Gela il 14 dicembre 1998, domiciliato a Brescello in Via Montari n.8, codice fiscale PRNRRM98T14D960F, cittadino italiano;

RHEMAN Abdul, nato in Pakistan il 27 dicembre 1997, domiciliato a Guastalla in Via circonvallazione n. 3, codice fiscale RHMBDK97T27Z236F, cittadino italiano;

STIRPARO Giuseppe, nato a Casalmaggiore il 26 febbraio 1999, domiciliato a Brescello in Via Cartesio n.17, codice fiscale STRGPP99B26B898C, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali stipulano e convengono quanto segue:

1) Viene costituita una società cooperativa, impresa sociale ai sensi del D.lgs. 155/2006, denominata: THE BIG BANG TEATHRE in forma abbreviata:

TBBT SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE

Con sede in Guastalla, Via Sacco e Vanzetti n.1.

2) Il capitale sociale è di euro 525 (cinquecentoventicinque), sottoscritto dai soci in quota di euro 25 (venticinque) per ciascuno, che vengono versati contestualmente alla stipula del presente atto.

3) La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

4) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

5) Viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto dai soci, signori Bertazzoni Alex, Lonetti Davide, Copelli Valeria, Guerra Simone e Kenni Nora.

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE – DURATA

- 1) E' costituita una impresa sociale ai sensi del D.lgs. 24/3/2006 n. 155 in forma di società Cooperativa a mutualità prevalente denominata:

La sede della Società è posta in Comune di Guastalla.

La Cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative.

- 2) La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.

SCOPO – OGGETTO

- 3) La società ha scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile principale un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività, che ne costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, nei settori della ricerca ed erogazione di servizi culturali ed in particolare dell'arte, della creatività, della cultura e della formazione, con erogazione dei beni e servizi nei confronti di qualsiasi soggetto, anche non socio.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 3 del D.lgs. 155/2006;
 - b) Le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
 - c) In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 4) I soci lavoratori intendono ottenere, tramite la Cooperativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata delle attività previste nell'oggetto sociale e con la prestazione della loro attività lavorativa.
Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.
La modifica delle regole statutariamente definite per lo svolgimento dell'attività mutualistica compete alla Assemblea straordinaria.
La Cooperativa potrà avvalersi, non in via prevalente, di altri lavoratori no soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.
La Cooperativa può aderire ad organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.
La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- 5) La società ha per oggetto le seguenti attività:
La prestazione di tutti gli strumenti per la gestione, produzione e promozione di qualsivoglia attività culturale e artistica;

La prestazione di assistenza in tutte le fasi della attività professionale degli artisti ed altri soggetti che operano nei suddetti settori;

La formazione nei settori di cui sopra;

La attività della cooperativa è diretta a:

-rafforzare l'autonomia degli artisti e degli operatori culturali e creativi con particolare e non esclusivo riferimento al settore dello spettacolo;

-favorire l'emergere di attività creative e di un contesto fertile per la produzione artistica e culturale;

-rendere più sicuro il quadro giuridico del settore artistico e contrastare la fragilità contrattuale degli operatori del settore;

-supportare i soggetti pubblici e privati operanti nel settore culturale e creativo.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere realizzazione degli scopi sociale, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui la presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso quelli fra essi che siano iscritti nel Libro Soci, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

SOCI

- 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a quindici; qualora il numero dei soci sia divenuto inferiore, dovrà entro un anno essere reintegrato a detto minimo, in difetto di che la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.1 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

-contribuiscono alla formazione del capitale sociale;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato, rispettando il principio di non discriminazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

Il nuovo socio deve versare l'importo della quota.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.3 chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui l'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti della legge e di statuto.

RECESSO – ESCLUSIONE

- 7) La qualità del socio si perde per recesso ed esclusione.
- 8) Poiché la Cooperativa è costituita a tempo indeterminato, il socio ha diritto di recedere in ogni momento; il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
- 9) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".
- 10) L'esclusione del socio può avere luogo:
 - a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento dello rapporto sociale;
 - b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento della quota sottoscritta, nonostante l'intimazione da parte degli amministratori;
 - c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale.
 - d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - e) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
 - f) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 155/2006, l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea dei soci, che può annullare la delibera del Consiglio di Amministrazione; nel frattempo il provvedimento di esclusione rimane sospeso. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, di cui al presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.
- 11) I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
- 12) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
- 13) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13) e 14).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta della liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

- 14) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci – e degli eredi per quelli defunti- relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

- 15) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito “Regolamento Interno”.

Il “Regolamento Interno” può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il “Regolamento Interno” di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria.

Il “Regolamento Interno” dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; esso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all’art. 6 della L. 3.4.2001 n.142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E’ facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

- 21) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) Dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; L’ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti;
- b) Dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all’art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- c) Da eventuali riserve straordinarie;
- d) Da ogni altro fondo o accantonamento a copertura particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- e) Da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio o conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

- 22) Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si

considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

- 23) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria.

ORGANI SOCIALI

- 24) Sono organi della società:
- a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera raccomandata, lettera semplice inviato a mezzo servizio postale pubblico o privato, telefax o posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci.

- 26) L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio sociale ed il bilancio di consuntivo di esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) Procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) Delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizione di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa.

- 27) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

- 28) Le votazioni devono essere palesi.
- 29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, né sindaco e salvo ogni altro divieto di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservata fra gli atti sociali. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.
- L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.
- Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.
- Il verbale deve tra l'altro indicare, anche per allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiori a nove. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra estranei alla società. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
- I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
- a) Convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
 - d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
 - f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
 - g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
 - h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
 - i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
 - m) compiere tutti gli altri e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa, eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministrativi, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

IL PRESIDENTE

31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubblica amministrazione o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente, se stato nominato, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o la persona più anziana in carica se ne stato nominato più di uno.

IL COLLEGIO SINDACALE – REVISORE

32) Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs. 155/2006, o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto del Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina che compete alla Assemblea, di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore legale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti.

Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per i tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

34) l'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

35) in caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

DISPOSIZIONE GENERALE

36) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

37) le disposizioni dell'art. 3, in particolare per divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

38) per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: